



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Provincia di MILANO

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
PRINCIPALE E MINORE**

*D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868,
modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
"CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA"*

Integrazioni a seguito della nota della Regione Lombardia – Sede Territoriale di
Milano – datata 9 giugno 2006, Prot. U1.2006.13214

Sommario

1. PREMESSA	3
2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE	3
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1 RETICOLO PRINCIPALE	5
2.2 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE.....	7
2.2.1 <i>Classificazione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.....</i>	<i>7</i>
2.3 CORSI D'ACQUA NON APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE.....	8
2.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO	9
3. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	13
3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE	13
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE	14
4. NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO	16
4.1 NORMATIVA SOVRAORDINATA	16
4.2 NORMATIVA SPECIFICA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI "POLIZIA IDRAULICA".....	27
4.3 SDEMANIALIZZAZIONI	31

Tavole

Tav. 1 - Individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle relative fasce di rispetto – scala 1:5.000

1. PREMESSA

In adeguamento alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, il presente documento costituisce l'elaborato tecnico riguardante l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore, delle relative fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica, così come indicato al punto 3 dell'Allegato B della citata delibera regionale, aggiornato con le opportune modifiche ed integrazioni a recepimento della nota della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Milano – datata 9 giugno 2006, Prot. U1.2006.13214.

In particolare, diversamente da quanto indicato nella precedente relazione tecnica (aggiornamento luglio 2005), nel presente documento le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono state individuate a 10 m dal ciglio di sponda o dall'alveo attivo, rimandando ad una successiva eventuale modifica a seguito della realizzazione di interventi di riassetto idraulico generale del comune (creazione di aree di laminazione controllata e tubazione di by-pass tra il Cavo Scarlascia e il Cavo Cavone all'altezza di Via Adda) già previsti nel Piano di Governo del Territorio in corso di redazione.

Il presente documento dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 – modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 - *"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000"* disciplina le modalità di individuazione del **reticolo idrico principale** e, per differenza, del **reticolo idrico minore** e individua il **reticolo di corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica**; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla **"polizia idraulica"** per il reticolo idrico minore, intesa come "attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua".

L'**Allegato A** alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi della L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di "polizia idraulica".

In **Allegato D** alla D.G.R. n. 7/7868 del 2002 è riportato l'elenco dei Canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, ai quali, anche ai sensi della L.R. n. 7/03 "*Norme in materia di bonifica e irrigazione*", sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica secondo l'Allegato C alla delibera regionale). Tuttavia, così come indicato ai punti 16 e 19 della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, per tutte le attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica e inseriti nel reticolo principale di cui all'All. A (cfr. paragrafo successivo), dovranno essere richiesti dai Consorzi stessi i pareri di competenza alla Regione Lombardia tramite i Servizi Provinciali competenti, mentre resta di competenza dei Consorzi il calcolo e l'introito dei canoni di polizia idraulica.

La sopraccitata L.R. n. 7/2003, all'art. 5 comma 5 e all'art. 9 comma 3, così come modificata dalla L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 - art. 21, indica inoltre la possibilità di stabilire una convenzione tra i Consorzi di bonifica/Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e gli Enti locali per la gestione del reticolo idrico minore e, in generale, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

A seguito della sentenza del Tribunale delle Acque di Roma n. 91/2004, con delibera della Regione Lombardia n. 8/1239 del 30 novembre 2005 è stato individuato **l'elenco dei canali esclusi dal reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica**, come determinato dalla sentenza 129/05, in quanto di proprietà privata.

L'**Allegato B** alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del **reticolo idrografico minore** e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica.

Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR) e/o siano indicati come demaniali nelle carte catastali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 – art.114 “*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*” modificata dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 5 “*Modifica a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004*” – art. 22, ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

La D.G.R. 7/13950/2003, al **punto 5.1 dell’Allegato B**, fornisce inoltre, indicazioni in merito all’individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97 che fanno riferimento ai criteri PAI (studi obbligatori per il reticolo principale). In ogni caso l’individuazione della fascia di rispetto deve tenere conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Al punto 5 dell’Allegato B della stessa direttiva vengono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (quali: R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) ed indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto; il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui potrà ricondursi la normativa contenente la **definizione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione comunale** entro le fasce di rispetto.

2.1 RETICOLO PRINCIPALE

In territorio di Trezzo sull’Adda il reticolo idrografico principale (cfr. **Tav. 1**) comprende:

- **Fiume Adda;**
- **Naviglio Martesana.**

Il **fiume Adda** nasce da sorgenti situate in Val Fraele, nei pressi dello spartiacque alpino di Alpisella (m 2285 s.l.m.) sulle Alpi Retiche ad ovest dello Stelvio.

Percorre tutta la Valtellina ed entra nel lago di Como nei pressi di Colico. All'uscita dal lago di Lecco, il fiume Adda scorre largo e piatto, formando lungo il suo percorso due bacini lacustri - i laghi di Garlate ed Olginate – ed entra in un territorio caratterizzato dalla presenza di cordoni morenici e terrazzi fluvioglaciali (“medio corso dell'Adda”). La piana alluvionale si presenta ampia e con alveo quasi poco inciso nel tratto tra Olginate e Brivio. Nel tratto successivo, fino a circa Cassano d'Adda, l'alveo si inforra entro un'incisione valliva molto accentuata scavata entro i conglomerati e le arenarie del “Ceppo”. In territorio di Trezzo sull'Adda, le scarpate che delimitano la valle hanno dislivelli decrescenti da 80 m a circa 20 m da Nord a Sud.

A valle di Cassano d'Adda (località Gropello d'Adda), con la diminuzione della pendenza, il corso d'acqua tende ad assumere un andamento meandriforme con alveo localmente di tipo braided non sempre ben definito, entro una piana alluvionale molto ampia. A Castel Nuovo Bocca d'Adda (CR), dopo un percorso di circa 300 Km dalle sorgenti, il fiume confluisce nella sponda sinistra del Po.

All'uscita del lago di Lecco, il livello medio delle acque del fiume è a 199 m s.l.m. Il regime del fiume, dato il suo carattere alpino, può variare da 900 mc/s, nei periodi di massima piena, ai 30 mc/s nei periodi di magra.

Il Fiume Adda percorre in direzione NW-SE il territorio comunale di Trezzo sull'Adda, con andamento per lo più rettilineo, peculiarmente caratterizzato da un ampio meandro a monte del nucleo abitato; il corso si sviluppa per un lunghezza di circa 7700 m, con un letto di larghezza massima a monte del meandro (250 m) e minima a valle del Castello Visconteo (50 m). L'alveo attivo è localmente protetto da argini in terra, rivestimenti delle sponde con scogliere a blocchi cementati e muri in ceppo e calcestruzzo.

Il fiume, lungo tutto il suo corso, è regolato da numerosi sbarramenti (dighe), che oltre ad avere un effetto stabilizzante sulle portate di deflusso, hanno dato origine a canali artificiali utilizzati per scopi idroelettrici, irrigui ed industriali. Tra le principali opere di interesse idraulico in comune di Trezzo sull'Adda, vi è la diga a servizio della Centrale idroelettrica Taccani, lo sbarramento in Loc. Concesa per la derivazione di un canale sotterraneo che va ad alimentare la centrale di Cassano d'Adda, ed infine, a valle del ponte autostradale, l'opera di derivazione del Naviglio Martesana, uno tra i più importanti canali del territorio regionale sotto l'aspetto sia idraulico-produttivo che storico-culturale.

Il **Naviglio della Martesana** è stato realizzato come infrastruttura per il trasporto delle merci provenienti dal nord e dirette a Milano e al mare tramite il lago di Como, l'Adda, la cerchia dei Navigli e il Ticino. Esso deriva le acque dal fiume Adda in sponda destra, percorre 38 chilometri attraverso la campagna e tocca i comuni di Inzago, Gorgonzola, Bussero, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone; infine entra in Milano scorrendo all'aperto sino a Cassina

de' Pomm (ang.Via M. Gioia) e finisce interrato nella chiusa di San Marco. La restituzione finale delle acque avviene nel fiume Lambro attraverso il Colatore Redefossi.

In territorio di Trezzo sull'Adda il Naviglio è costituito da un canale in cemento, della larghezza di circa 15 m, pensile rispetto all'alveo del fiume Adda.

Con d.g.r. 1 agosto 2006 n. 8/3095, l'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I è stato dichiarato di notevole interesse pubblico.

2.2 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Il reticolo idrografico del territorio di Trezzo sull'Adda, per differenza con il reticolo principale, comprende tutti i corsi d'acqua attivi o fossili che costituiscono il reticolo di drenaggio con prevalente direzione NW-SE dell'ambito del pianalto ferrettizzato.

Si caratterizza da:

- corsi d'acqua naturali denominati "cavi";
- canali e/o fossi di scolo provenienti dalle aree agricole e non, che non fanno parte di alcun consorzio di bonifica.

Sulla base di una prima identificazione del reticolo idrografico basata sull'analisi delle cartografie catastali, IGM e CTR si è successivamente proceduto ad un rilevamento di dettaglio dei singoli corsi d'acqua allo scopo di definire gli elementi utili per la classificazione in termini di **reticolo minore** e per l'individuazione delle fasce di rispetto. In particolare il rilievo è servito a:

- distinguere i canali con passata funzione drenante divenuti corsi d'acqua naturali a carattere temporaneo;
- distinguere i canali con funzione irrigua non più attualmente in uso, dai corsi di minore importanza costituenti fossi di scolo a uso agricolo;
- individuare quei tratti che, seppur riportati nelle carte catastali come canali a cielo aperto, risultano attualmente non evidenti in relazione a modifiche del tessuto urbano (tratti intubati, deviazioni, distruzione dell'alveo).

2.2.1 Classificazione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore

Ai fini di una classificazione dei corsi d'acqua, è stata effettuata una differenziazione della tipologia dei corsi stessi in base alla loro importanza, in termini di portata, dimensioni dell'alveo e dell'ecosistema sviluppato lungo l'asta di canale.

In Tav. 1, oltre alla classificazione dei corsi d'acqua, sono stati riportati in tratteggio i tratti intubati certi, forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o desunti dalle evidenze di terreno.

La classificazione adottata è la seguente:

Corsi d'acqua di I ordine

Si tratta delle aste con alveo di larghezza maggiore (variabile da 3 a 5 m sino ad arrivare anche a 8 m circa), generalmente ben incassati rispetto al piano campagna (anche fino a 5-6 m), aventi direzioni di deflusso prevalente W-E. In Tav. 1 sono così denominati: Cavo Cavone e Cavo dei Morti con recapito nel fiume Adda, Cavo Campioli con sbocco nel Cavo Cavone, Cavo Marcioni con recapito nel tratto tubato denominato Cavo Scarlascia, che a sua volta ha recapito in fognatura, Cavo Loi/Cavo Soltino che si intuba in corrispondenza dell'autostrada. Sono frequentemente bordati da filari di ripa (piantate) che spesso si trasformano in aree arbustive e arboree di una certa importanza naturalistica come rifugio di fauna avicola. In tutti i casi il loro aspetto si è modificato nel tempo passando da fosso di scolo a corso d'acqua naturaliforme a carattere temporaneo, con andamento al limite del meandreggiante e alveo in terra.

In questa categoria rientra anche il Cavo Soltino nonostante le dimensioni inferiori rispetto agli altri cavi citati e l'evidente stato di abbandono. Presente nella fascia meridionale del territorio, il suo sviluppo planimetrico è tale da considerarlo comunque un corso d'acqua di I ordine.

Corsi d'acqua di II ordine

Si tratta dei corsi d'acqua con ampiezza di circa 3 m e andamento rettilineo, generalmente con recapito in corsi d'acqua di I ordine. La loro distribuzione sul territorio è disomogenea ed è circoscritta alla zona meridionale del comune. La fascia arborea di ciglio non è sempre presente.

Lo stato attuale di tali canali è di quasi completo abbandono: la vegetazione arbustiva (principalmente rovi) ha preso il sopravvento su quella arborea, gli alvei sono in fase di riempimento a causa del colluviamento delle sponde in forte erosione. Queste ultime presentano inoltre in molti punti nicchie di distacco e talvolta trincee di rilascio al bordo del terrazzamento con la campagna circostante.

2.3 CORSI D'ACQUA NON APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Corsi d'acqua di II ordine residuali

Alcuni tratti dei canali di II ordine sono stati localmente obliterati o smantellati a causa di lavori antropici recenti; in altri casi, pur in presenza di tracciato, non si riconosce più una propria funzionalità idraulica.

In Tav. 1 tali percorsi sono stati classificati come canali di II ordine residui, non appartenenti al reticolo idrografico minore.

Fossi di scolo e canali di III ordine

Si tratta dei canali e dei fossi di scolo aventi sviluppo e larghezza minori (inferiori al metro). La loro funzione è connessa al drenaggio delle acque meteoriche e di ruscellamento diffuso nelle aree coltivate e nelle zone urbane in presenza di arterie a grande scorrimento veicolare.

Essi sono stati esclusi dalla classificazione di reticolo idrografico minore.

2.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Nella tabella seguente (Tab. 1) si riassume l'elenco dei corsi d'acqua del reticolo principale e minore, ciascuno contraddistinto da una specifica denominazione derivante dalle cartografie e da una numerazione che, per il reticolo principale fa riferimento al Numero Progressivo riportato nella d.g.r. 7/13950 All. A, mentre per il reticolo minore è una numerazione progressiva comunale da Nord a Sud e/o in relazione all'importanza dell'asta.

Tab. 1: Elenco dei corsi d'acqua costituenti reticolo idrografico principale e minore

RETICOLO PRINCIPALE					
NUMERAZIONE <i>D.G.R. 7/13950/03</i> <i>Allegato A</i>	DENOMINAZIONE/ LOCALITÀ	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
<i>MI019</i>	Fiume Adda	AIPO	AIPO/Regione Lombardia	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904	
<i>MI028</i>	Naviglio della Martesana	Consorzio Est Ticino- Villoresi	Regione Lombardia / Consorzio Est Ticino-Villoresi	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 368/1904	
RETICOLO MINORE					
NUMERAZIONE comunale	DENOMINAZIONE/ LOCALITÀ	TIPO	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	Cavo dei Morti	Corso d'acqua di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
1.1		Affluente primario di II ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
2	Cavo Campioli	Corso d'acqua di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
3	Cavo Cavone	Corso d'acqua di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
3.1		Affluente primario di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904

NUMERAZIONE comunale	DENOMINAZIONE/ LOCALITÀ	TIPO	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3.1.1		Affluente secondario di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
3.1.2		Affluente secondario di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
4	Cavo Marcioni	Corso d'acqua di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
4.1		Affluente primario di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
5	Cavo Scarlascia	Corso d'acqua di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
6	Cavo Loi/Cavo Soltino	Corso d'acqua di I ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
6.1		Affluente primario di II ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
6.2		Affluente primario di II ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
6.3		Affluente primario di II ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
7	Cavo Valascia	Corso d'acqua di II ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
NUMERAZIONE comunale	DENOMINAZIONE/ LOCALITÀ	TIPO	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

7.1		Affluente primario di II ordine	Comune	Comune	d.g.r. n. 7/7868/02 d.g.r. n. 7/13950/03 r.d. 523/1904
-----	--	---------------------------------	--------	--------	--------------------------------------------------------------

3. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

In Tav. 1 sono state riportate con differente colorazione le fasce di rispetto del reticolo principale (fiume Adda, Naviglio Martesana) e del reticolo minore.

Si evidenzia, come già accennato nel paragrafo 2.0 - Riferimenti normativi, che la **Tav. 1** costituisce l'elaborato cartografico di cui al punto 3 dell'allegato B della d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950. Il presente elaborato tecnico, comprensivo anche del regolamento comunale di polizia idraulica, dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso e successivamente dovrà essere oggetto di apposita variante per il recepimento nello strumento urbanistico vigente.

Le fasce di rispetto fluviale individuate ed approvate costituiranno le aree di riferimento per l'effettuazione dell'attività di polizia idraulica (con le relative competenze individuate nella tabella riassuntiva del reticolo idrografico) e pertanto soggette alla normativa di polizia idraulica (cfr. capitolo 4, paragrafo 4.1, 4.2).

Nei paragrafi seguenti vengono indicati con maggior dettaglio i criteri utilizzati per la determinazione delle fasce di rispetto sia a livello di reticolo principale che di reticolo idrografico minore.

Tuttavia, in loco dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri successivamente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto, che risulta prevalente rispetto a quanto indicato in **Tav. 1**.

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE

Fiume Adda

L'individuazione della fascia di rispetto ha tenuto in considerazione l'estensione delle seguenti aree:

- area compresa entro la fascia fluviale A PAI;
- area estesa a 10 m rispetto alla sommità della sponda incisa (vincolo di inedificabilità ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523).

Il limite della fascia fluviale è determinato dall'involuppo delle linee che sottendono le suddette aree e corrisponde, nella quasi totalità del territorio, al limite della fascia fluviale A in quanto tale linea è esterna rispetto alla linea che delimita l'area dei 10 m. Localmente, nei tratti in cui l'alveo è maggiormente incassato, la fascia di rispetto corrisponde al limite di inedificabilità, in quanto la

fascia fluviale A è interna rispetto al limite stesso, approssimandosi o coincidendo con il ciglio della sponda.

Ai sensi del punto 3 dell'Allegato B della d.g.r. 7/13950/03, il presente studio ha definito pertanto l'estensione della fascia di rispetto per il fiume Adda (tratto di reticolo principale) e la normativa di polizia idraulica (cfr. paragrafo 4.2).

Tale fascia costituisce una proposta di perimetrazione che, una volta approvata dalla Struttura Regionale competente, potrà costituire l'area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica da parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia.

Naviglio Martesana

Ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 Articolo 133, e secondo quanto indicato dal Consorzio Est Ticino-Villoresi, la fascia di rispetto fluviale del Naviglio Martesana comprende l'area estesa ad una distanza di 10 m dal ciglio del canale, per ciascun lato dello stesso. In Tav. 1 la fascia rispondente a tale criterio, nel tratto di monte, compreso tra lo sbarramento per la derivazione e il ponte pedonale ed in sponda idrografica sinistra del canale, si sovrappone a quella relativa al fiume Adda.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE

L'individuazione della fascia di rispetto per il reticolo minore ha tenuto in considerazione principalmente i seguenti aspetti:

- rischio idrogeologico in corrispondenza degli alvei profondamente incassati, legato a fenomeni di erosione diffusa ad opera delle acque incanalate e non, dinamica gravitativa, trasporto solido;
- necessità di garantire azioni di manutenzione e salvaguardia ambientale per i canali irrigui e per i tratti di reticolo in cui la componente di rischio idraulico risulta poco rilevante.

Le fasce di rispetto sono state così individuate:

- **corsi d'acqua di I ordine:** sulla base delle evidenze morfologiche degli alvei e delle aree ad essi pertinenti, la fascia di rispetto si estende:
 - o ad una distanza di 10 m rispetto al ciglio del terrazzo che delimita la piana alluvionale e/o l'alveo attivo per tutti i tratti a cielo aperto;
 - o ad una distanza di 10 m rispetto all'alveo attivo per il solo Cavo Marcioni nel tratto compreso tra la Via Brasca e l'immissione nel tratto tombinato del Cavo Scarlascia, in quanto oggetto in passato di interventi di riassetto idraulico volti alla riduzione delle potate fluenti in alveo;

- ad una distanza di 10 m dal diametro esterno della tubazione per i tratti tombinati;
- **corsi d'acqua di II ordine:** le fasce di rispetto di tali corsi, a minore sviluppo sia lineare che in termini di bacino idrografico, hanno un'ampiezza di 10 m rispetto all'alveo attivo e a 10 m dal diametro esterno della tubazione per i tratti tombinati.

In alcuni casi, pur non essendo stato identificato nè catastalmente né dal rilievo diretto un alveo vero e proprio (es.: strada comunale alla C.na Nuova, Strada per Colnago in prossimità della zona S. Martino), è stata identificata **un'area di protezione** con asse coincidente con il sedime delle strade, in ragione della loro funzione di collettamento delle acque meteoriche in caso di eventi particolarmente intensi. Tale area, soggetta alla normativa di polizia idraulica, non è assoggettata all'applicazione dei canoni regionali.

I canali residui di II ordine e i fossi/canali di scolo di III ordine sono sprovvisti di fascia di rispetto, in relazione alla loro ridotta importanza ai fini del drenaggio delle acque superficiali e all'impossibilità, in alcuni casi, di riattivazione come corso d'acqua.

4. NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO

Le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso.

I punti 5.2 e 6 di cui alla d.g.r. 7/13950/2003 Allegato B, indicano i principali riferimenti normativi e le prescrizioni di base per la definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione regionale/comunale entro le fasce di rispetto fluviali.

Il presente paragrafo è costituito da una prima parte nella quale vengono riprese integralmente le indicazioni date dalla “normativa sovraordinata” e da una seconda parte costituita da una normativa mirata alla definizione di attività vietate e consentite in relazione alle problematiche specifiche dei corsi d'acqua insistenti sul territorio comunale.

4.1 NORMATIVA SOVRAORDINATA

I riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione sono:

- D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950;
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 - *Testo unico sulle opere idrauliche*;
- R.D. n. 368 del 8/5/1904 – *“Regolamento per la esecuzione del T.U: della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”*;
- N.T.A. del PAI, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.Lgs. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*.
- Norme del Codice Civile.

da: D.G.R. 7/13950/2003 Allegato B punto 5.2**Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale**

“All'interno delle fasce di rispetto l'Amministrazione Comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o quelle soggette ad autorizzazione.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell'attività di polizia idraulica. Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dagli artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. A tal merito si ribadisce che le distanze delle fasce di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate *solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale*, e pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con *apposita variante allo strumento urbanistico*.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dagli artt. 132, 133, 134, 135, 138 del r.d. 368/1904 che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al “nulla osta” idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

In ogni caso si dovrà tenere presente delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio della sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Le opere ammesse previa autorizzazione, dovranno essere realizzate sulla base di procedure autorizzative definite dall'Amministrazione Comunale necessarie per garantire che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. Potranno in generale essere consentiti:

- interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né realizzare restringimenti d'alveo. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99)».

E' facoltà del comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di almeno 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze

tecniche specifiche adeguatamente motivate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua".

da: D.G.R. 7/13950/2003 All. B punto 6

Scarichi in corsi d'acqua

“Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle NdA del PAI, a cui di seguito si fa riferimento.

da: Art. 12 delle NdA del PAI

1. L'Autorità di Bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico.
2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.
3. La direttiva di cui al comma 1 potrà individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi devono contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa normativa.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua".

da: R.D. 25 luglio 1904, n. 523

Art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F)

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- h) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente

l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botte sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

da: R.D. 8 maggio 1904, n. 368**Articolo 132** – Divieto d'opera tra le sponde dei corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Articolo 133 – Divieto d'opera tra le sponde dei corsi d'acqua pertinenti alla bonificazioni: elenco
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette.

Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Articolo 134 – Mancanza di licenza nelle opere di bonificazione: elenco dei divieti

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

Articolo 135 – Tipologie delle concessioni/licenze sui lavori

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del T.U. di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

Articolo 138 – Permesso per apertura degli scoli delle acque

Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

da: PAI Art. 9, comma 5

“ omissis nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'Art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare le vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche ed interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'Art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definito dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

da: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Articolo 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di

fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

da: Norme del Codice Civile

Sezione IX: Delle Acque

Art. 915

Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916

Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917

Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 942

Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 945

Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

Art. 946

Alveo abbandonato

Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 947

Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

4.2 NORMATIVA SPECIFICA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI “POLIZIA IDRAULICA”

La presente normativa, valida sia per il reticolo principale che minore, è da considerarsi integrativa e non sostitutiva delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

Attività vietate

- nuove edificazioni;
- realizzazione di strutture interrato (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4 m dal piede esterno dell'argine o dal ciglio che delimita la piana di esondazione, fatto salvo per gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento / miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, purché non funzionali agli interventi di manutenzione;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni continue quali pannelli prefabbricati in calcestruzzo o altro materiale, reti, muretti di contenimento, ecc.) che possano ridurre / ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua principali, di almeno 4 m dal piede esterno degli argini o dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua/canali costituenti reticolo idrografico minore, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- coltivazioni che si inoltrino dentro gli alvei, sulle alluvioni delle sponde e sulle isole dei corsi d'acqua, tanto da restringerne la sezione normale e necessaria al deflusso delle acque;
- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione della copertura superficiale e/o di difesa dalle acque di ruscellamento per una

- distanza di 10 m dal limite definito dalle acque di piena ordinaria (corsi d'acqua principali);
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso;
 - posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino un restringimento della sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
 - posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
 - posizionamento di infrastrutture di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - qualunque opera o fatto che possa alterare l'assetto morfologico, idraulico, ambientale dell'ambito fluviale, lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti e le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati;
 - l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 10 m dal piede esterno degli argini o dal ciglio della piana di esondazione per il reticolo principale;
 - l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali per una distanza di almeno 2 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini per i canali costituenti reticolo idrografico minore;
 - la modifica del tracciato dei canali;
 - le variazioni ed alterazioni delle opere di regimazione idraulica longitudinale e trasversale dei corsi d'acqua, canali che ne alterino l'efficienza;
 - la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque;
 - stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze;
 - l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
 - qualunque ingombro o deposito di terre o altri materiali sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze.

Attività consentite

Sono consentite le attività di seguito elencate, **previa autorizzazione o nulla-osta idraulico** dell'Ente Competente per le attività di polizia idraulica (cfr. Tabella 1 riassuntiva del reticolo idrografico). Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione di occupazione di area demaniale.

Nel caso in cui un corso d'acqua sia stato inserito nel reticolo idrografico, ma non compaia nelle mappe catastali, i relativi provvedimenti autorizzativi non comportano l'occupazione di area demaniale e quindi la necessità di concessione. I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali da utilizzarsi da parte del comune (oltre che dalla Regione Lombardia sul reticolo principale) sono quelli approvati con D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125 "Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002".

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- interventi di manutenzione dell'alveo e della naturale zona di spagliamento intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle piene: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
- interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle opere di consolidamento per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 2 m dal ciglio di sponda;
- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- favorire l'utilizzazione forestale con indirizzo a bosco;

- ripristino e manutenzione delle reti di scolo e di drenaggio superficiale (canali residui, fossi di scolo);
- ripristino dei tratti di alveo attualmente non più evidenti sia per modifiche antropiche che per progressivo interrimento, al fine di garantire la continuità del deflusso superficiale;
- recinzioni discontinue, quali palizzate in legno o altro materiale, senza muratura al piede, con modalità tali da garantire l'accessibilità al corso d'acqua e da non rappresentare un ostacolo al libero deflusso delle acque e comunque ad una distanza non inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, acquedotto, fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque e comunque corredati da studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m (per il reticolo principale), secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del F. Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 e s.m.i.). In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;
- realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, comunque in modo tale da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- realizzazione di opere interrate nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- solo su edifici aventi regolare concessione edilizia, interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo (come definiti dall'art. 27, comma 1 della l.r. n. 12/2005, lettere a, b e c, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo) e innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.

4.3 SDEMANIALIZZAZIONI

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale di sdemanializzazione è di competenza statale (attraverso le Agenzie del Demanio-Filiali Regionali) e può essere assunto solo a seguito di parere favorevole della Regione Lombardia, tenuto conto anche dello specifico parere tecnico rilasciato dall'AIPO per il reticolo idrografico di propria competenza o dai Comuni per il reticolo idrico minore.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37 non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nella D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 *“Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”*.

Il Tecnico Incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi